

CIRCOLARE N° 12 DEL 16 APRILE 2012

**MINISTERO DEGLI INTERNI
VIE ED USCITE DI EMERGENZA
CHIARIMENTI**

Con due lettere circolari datate 4 aprile 2012, la Prot. n. 4962 e la Prot. n. 4963, il Ministero degli Interni, attraverso il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, è intervenuto sull'uso delle vie e uscite di emergenza.

In particolare, prendendo spunto dalle frequenti richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all'uso delle vie e uscite di emergenza, sono state indicate nella Prot. n. 4962 le condizioni minime da applicare per l'uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo, mentre nella Prot. n. 4963 sono state elencate le condizioni che consentono il rispetto delle esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti.

Circolare prot. 4962 - Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli".

Il Ministero precisa che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l'esodo previsto, il Ministero specifica le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, **possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.**

Infatti il Ministero, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto della normativa si devono applicare le seguenti condizioni minime:

- 1) l'uscita sia sempre presidiata;
- 2) il numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all'esodo delle persone;
- 3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che presidia l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;
- 4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
- 5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
- 6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.

Il Ministero precisa che, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

Il Ministero ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:

- il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;
- in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
- deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità;
- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa; informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono

installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente

informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.